

INFORMATIVA N. 18 / 2017

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **ACCONTO IVA ANNO 2017 – SCADENZA 27.12.2017**

Riferimenti Legislativi: **Art. 6 L. n. 405 del 29/12/1990**

Risoluzione Ag. Entrate n. 157/E del 23/12/2004

NOVITA'

L'importo dell'acconto Iva 2017, anche se non effettivamente versato, dovrà essere evidenziato nel rigo **VP13** della Comunicazione Liquidazione Periodica Iva relativa al 4° trimestre 2017.

VP11	Crediti d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Acconto dovuto		
VP14	Iva da versare	1	o a credito 2

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al calcolo ed al versamento dell'acconto IVA. Per l'anno 2017 il termine ultimo è **mercoledì 27 dicembre 2017**.

I metodi utilizzabili per il calcolo dell'acconto IVA sono tre:

- storico;
- previsionale;
- delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre (non trattato nella presente informativa).

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

METODO STORICO

L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato nell'ultimo mese/trimestre del 2016. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% del debito Iva risultante dal mese di dicembre 2016**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% del debito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione relativa al 2016 (senza considerare gli interessi dell'1%)**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** (es. autotrasportatori di cose per conto terzi, distributori di carburante, ecc.) l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% del debito Iva risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre 2016**.

Nel calcolo non rileva l'acconto versato il 27.12.2016.

METODO PREVISIONALE

L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese/trimestre dell'anno in corso. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il mese di dicembre 2017**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare a saldo per l'anno 2017**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** l'acconto Iva 2017 è pari all'**88% dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il IV trimestre 2017**.

Soggetti non obbligati al versamento dell'acconto IVA

Il versamento dell'acconto non è dovuto se:

- 1) dalla liquidazione del mese di Dicembre 2016 risulta un credito (**contribuenti mensili**);
- 2) dalla dichiarazione Iva dell'anno 2016 risulta un credito (**contribuenti trimestrali**);
- 3) dalla liquidazione del 4° trimestre 2016 risulta un credito (**contribuenti trimestrali speciali**).

Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 27.12.2016.

L'acconto Iva, inoltre, **non è dovuto**:

- se di importo inferiore a € 103,29;
- dai contribuenti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2017;
- dai contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2017 (mensili) o entro il 30/09/2017 (trimestrali);
- dai produttori agricoli esonerati (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari e dall'01/01/2017 applicano il regime ordinario;
- dai contribuenti minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
- dai contribuenti forfetari (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- dai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

I contribuenti minimi e forfetari sono esclusi dall'obbligo di acconto Iva indipendentemente che abbiano iniziato l'attività nel 2017 o in anni precedenti.

L'acconto Iva non risulta dovuto, inoltre, se si presume di chiudere la liquidazione del mese di dicembre 2017 (mensili) o la dichiarazione Iva dell'anno 2017 (trimestrali) ovvero la liquidazione del IV trimestre 2017 (trimestrali speciali) **a credito, e tale presunzione risulta confermata in sede di liquidazione definitiva.**

Esempi di calcolo dell'acconto IVA con il metodo storico

A. CONTRIBUENTE MENSILE

Per la liquidazione del mese di dicembre 2016 ha versato:

- Acconto 2016 (27/12/2016)	=	1.200,00 +
- Saldo dicembre 2016 (16/01/2017)	=	<u>800,00 =</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	2.000,00

Acconto dovuto per il 2017: € 2.000,00 x 88% =	1.760,00
--	----------

B. CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

In sede di dichiarazione IVA 2017 il contribuente ha evidenziato:

- Acconto 2016 (27/12/2016)	=	700,00 +
- Saldo 2016 al netto dell' 1% (16/03/2017)	=	<u>500,00 +</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	1.200,00

Acconto dovuto per il 2017: € 1.200,00 x 88% =	1.056,00
--	----------

L'ACCONTO DEL 27/12/2017 VERRA' SOTTRATTO AL SALDO

Esempio:

Un contribuente mensile, nel prospetto di liquidazione relativo al mese di dicembre 2017, rileva la seguente situazione:

Iva a debito (fatture di vendita emesse)	€	4.800,00 -
Iva a credito (fatture di acquisto ricevute)	€	<u>1.600,00 =</u>
Differenza	€	3.200,00

Considerando che il 27/12/2017 versa un acconto IVA (calcolato con il metodo storico) pari a € 2.000,00, alla data del 16/01/2018 verserà un importo di € 1.200,00.

Differenza	€	3.200,00 -
Acconto Iva versato il 27/12/2017	€	<u>2.000,00 =</u>
Saldo da versare il 16/01/2018	€	1.200,00

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA si applica una sanzione pari al 30% su quanto dovuto e non versato.

La violazione è sanabile utilizzando il **ravvedimento operoso**, con il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora:

- gli interessi di mora sono calcolati applicando il tasso legale (0,1%) in rapporto ai giorni di ritardo;

- le sanzioni sono calcolate nella seguente misura:

- **entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% per ogni giorno di ritardo**
- **entro 30 giorni dalla scadenza: 1,5%**
- **entro 90 giorni dalla scadenza: 1,6667%**
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (30/04/2018): 3,75%**

E' consigliabile effettuare prima un calcolo utilizzando il metodo storico, in quanto non soggetto ad alcuna sanzione. Il calcolo mediante il metodo previsionale è consigliabile solo se l'acconto calcolato con il metodo storico risultasse eccessivamente oneroso.

Il metodo previsionale rappresenta una stima e, come tale, è soggetto ad errori che comportano l'irrogazione di sanzioni ed interessi di mora. E' necessario, quindi, prestare attenzione al metodo (storico o previsionale) scelto per il calcolo dell'acconto, ricordando che un eventuale versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto è utilizzabile internamente alle liquidazioni IVA dell'anno 2018.

Di seguito si riportano i codici da utilizzare per il versamento del debito IVA relativo all'ultimo mese/trimestre dell'anno (acconto e saldo), che variano in base alla periodicità della liquidazione dell'imposta utilizzata durante l'anno 2017. Si ricorda che l'acconto IVA va versato al centesimo di Euro.

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

CODICI TRIBUTO

CONTRIBUENTE	DESCRIZIONE	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIF.	SCADENZA
MENSILE	Acconto IVA 2017	6013	2017	27/12/2017
	Saldo IVA dicembre 2017	6012	2017	16/01/2018
TRIMESTRALE	Acconto IVA 2017	6035	2017	27/12/2017
	Saldo annuale IVA 2017	6099	2017	16/03/2018
TRIMESTRALE SPECIALE	Acconto IVA 2017	6035	2017	27/12/2017
	Saldo IVA IV trim. 2017	6034	2017	16/02/2018

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 24.11.2017

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it